

2.2 Il Regolamento di disciplina degli studenti

A seguito del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”) e delle modifiche ad esso apportate con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, sono state integrate le normative in vigore nella scuola e le indicazioni riguardanti le responsabilità di studenti ed insegnanti.

Le norme del Regolamento di disciplina hanno rilevanza anche ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, che concorre alla valutazione complessiva dello studente.

In riferimento agli articoli 3 e 4 dello Statuto (rispettivamente *doveri* e *disciplina*) si dispone la seguente corrispondenza, ricordando che l’art. 4 comma 5 indica che *allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica*:

Infrazione disciplinare	Provvedimento	Autorità competente a erogarlo e conseguenze
Mancanza ai doveri di cui all’art. 3 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> e a quanto stabilito nel contratto formativo;	Ammonizione scritta sul registro di classe	<p style="text-align: center;"><u>Docente presente in classe</u></p> <p>In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell’assegnazione del voto di condotta</p>
mancanza di rispetto verso compagni o docenti all’interno della classe;	Ammonizione scritta sul registro di classe	
comportamento che disturba il regolare svolgimento dell’attività didattica;	Ammonizione scritta sul registro di classe	
utilizzo del telefono cellulare durante l’attività didattica	Ammonizione scritta sul registro di classe	
abbigliamento incompatibile con il rispetto dell’ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta		<p style="text-align: center;"><u>Dirigente scolastico o suo sostituto</u></p> <p>(su segnalazione del docente)</p> <p>Colloquio con lo studente o la studentessa interessati; eventuale segnalazione alla famiglia</p>

<p>Grave mancanza di rispetto verso compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola;</p> <p>comportamento che compromette lo svolgimento dell'attività didattica;</p> <p>reiterato utilizzo del cellulare; uso del cellulare lesivo dei diritti personali;</p> <p>ripetute assenze non giustificabili;</p> <p>abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante un precedente richiamo)</p>	<p>Temporaneo allontanamento dall'attività didattica con ammonizione scritta del Dirigente scolastico sul registro di classe (l'allontanamento ha la durata del colloquio con il Dirigente)</p>	<p><u>Dirigente scolastico</u></p> <p>In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta; comunicazione alla famiglia</p>
<p>Infrazione disciplinare</p>	<p>Provvedimento</p>	<p>Autorità competente a erogarlo e conseguenze</p>
<p>Grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola;</p> <p>grave infrazione delle norme procedurali che regolano la vita dell'istituto;</p> <p>utilizzo del cellulare gravemente lesivo dei diritti personali;</p> <p>ripetute e prolungate assenze non giustificabili;</p> <p>abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante una precedente ammonizione scritta)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo che di norma non può superare i 15 giorni di scuola.</p> <p>La sanzione può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica: lavori di catalogazione e riordino di materiali didattici, riparazione del danno arrecato a beni e strutture.</p>	<p><u>Consiglio di classe</u></p> <p>In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta; comunicazione alla famiglia</p>
<p>danni dolosi arrecati a beni della scuola; attentato all'incolumità delle persone; lesioni arrecate volontariamente a persone</p>	<p>Copertura del danno arrecato e allontanamento dalla scuola per un periodo che di norma non può superare i 15 giorni di scuola.</p> <p>L'allontanamento è convertibile in attività al servizio della comunità scolastica.</p>	

Sanzione dei comportamenti volti ad impedire il normale svolgimento dell'attività didattica

I comportamenti volti ad impedire intenzionalmente il normale svolgimento dell'attività didattica di una classe, di un gruppo di classi o dell'intero istituto sono sanzionati con la sospensione

dall'attività didattica. La sospensione è commisurata all'entità delle violazioni commesse e dei danni arrecati e non è comunque inferiore a 16 giorni.

Sanzione dell'infrazione al divieto di fumare

Per quanto all'art. 51 della legge 3/2003 e alle successive disposizioni regolamentari e attuative, nell'ambito degli edifici e delle pertinenze dell'Istituto è vietato l'esercizio del fumo. I docenti ed il personale in servizio vigileranno sull'osservanza del divieto e segnaleranno verbalmente l'infrazione all'eventuale trasgressore; il vicepresidente o un suo sostituto procederà alla formalizzazione della contestazione e all'irrogazione della multa (€ 27,50 per la prima infrazione, € 50,00 per la seconda, € 100,00 per la terza, € 275,00 per la quarta e successive); la multa dovrà essere pagata entro 15 gg. tramite versamento postale; la ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata allo sportello della segreteria nell'orario di apertura. Restano ferme le procedure di ordine disciplinare secondo quanto precedentemente indicato.

Criteria di assegnazione del voto di condotta

(riferimenti normativi: DPR 249/1998 e successive modifiche: Statuto delle Studentesse e degli Studenti; DPR 122/2009: Regolamento per la valutazione degli alunni)

La valutazione della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell'intera scala decimale. **Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline; nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici.** Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

In considerazione del ruolo assunto dal voto di condotta nella determinazione della media, il voto 8 non può essere considerato l'espressione di un giudizio negativo sul comportamento dello studente, configurandosi piuttosto come l'indicazione di un profilo di condotta adeguato, coerente con le regole che presidono alla vita dell'istituto e con gli impegni assunti dallo studente nelle relazioni educative e didattiche. Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l'attribuzione del voto non richiede che siano rispettati tutti i descrittori.

10	frequenza regolare; rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione propositiva e/o motivata all'attività didattica; comportamento collaborativo con compagni e docenti; cura nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; impegno eventuale nei compiti di rappresentanza; impegno eventuale nell'organizzazione di attività extracurricolari
9	frequenza regolare; rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione motivata e corretta all'attività didattica; comportamento corretto con compagni e docenti; cura nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
8	frequenza sostanzialmente regolare; sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione corretta all'attività didattica; comportamento corretto con compagni e docenti; rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
7	frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità personale); saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; disturbo dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare; comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del dirigente scolastico; danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe
6	frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità personale); reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; reiterato disturbo dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare; reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola
5*	gravi violazioni del rispetto della dignità personale nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza maggiore; nessun rispetto delle consegne di lavoro; impegno, interesse e partecipazione assenti o quasi assenti in tutte o quasi tutte le discipline
Eventuali sanzioni di sospensione concorreranno alla determinazione del voto di condotta in proporzione all'infrazione commessa.	
*Si ricorda che per l'attribuzione del 5 in condotta è sempre necessario che lo studente sia già stato sanzionato con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e che successivamente alla irrogazione	

delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento.

Procedura di sanzione per i ripetuti ritardi e per i ripetuti ingressi posticipati imputabili a responsabilità personale:

- all'inizio dell'anno il Dirigente scolastico definisce la soglia di tolleranza per il numero dei ritardi, di cui viene data comunicazione agli studenti ed alle famiglie tramite circolare;
- si attribuisce al Coordinatore di classe il compito di valutare, con la collaborazione degli altri docenti del Consiglio di classe e sentito lo studente, la responsabilità dei ritardi (sono computati i ritardi e gli ingressi posticipati riferibili a negligenza; lo studente che entra posticipatamente per ragioni non imputabili alla sua responsabilità avrà cura di presentare la documentazione relativa, se possibile, o di fornire i necessari raggugli al docente coordinatore);
- il Coordinatore del consiglio di classe, sentiti gli altri docenti del Consiglio, potrà decidere di interpellare le famiglie per condividere l'analisi delle irregolarità nella frequenza e sollecitare la collaborazione necessaria;
- al raggiungimento della soglia di tolleranza, lo studente viene inviato dal Dirigente per un'assunzione di responsabilità e per l'annotazione sul registro di classe; lo studente e la famiglia vengono informati delle conseguenze di ulteriori ritardi con comunicazione scritta, tramite lettera notificata dalla segreteria su segnalazione del Coordinatore;
- il superamento della soglia per responsabilità personale è preso in esame dal Consiglio di classe come elemento di rilievo nella determinazione del voto di condotta; il Coordinatore di classe all'inizio dell'anno ricorderà agli studenti che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline e che nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici;
- a prescindere dall'incidenza sul voto di condotta, resta salva la possibilità di convocare un consiglio di classe straordinario per proporre eventuali ulteriori forme di sanzione dei reiterati ritardi (sospensione dall'attività scolastica), a discrezione del Coordinatore di classe o di altri docenti del Consiglio di classe o del Dirigente scolastico.

Il limite entro il quale ammettere alla lezione lo studente in ritardo è fissato dal Dirigente scolastico e reso noto tramite circolare; dopo tale orario lo studente dovrà attendere l'inizio della seconda ora per l'ingresso in classe.

Il coordinatore del consiglio di classe avrà cura di registrare ogni 15 giorni le assenze, i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli studenti; sentiti gli altri docenti del consiglio di classe, interpellerà le famiglie ogni volta che riterrà opportuno portare direttamente alla loro conoscenza il quadro delle irregolarità della frequenza ed avere uno scambio di informazioni al riguardo.

Ricorso avverso le sanzioni e le violazioni allo Statuto degli studenti - Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola; tale organo decide nel termine di dieci giorni sull'accoglibilità del ricorso (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art. 5, 1).

Gli studenti della scuola secondaria superiore, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo all'Organo di garanzia regionale contro le violazioni dello Statuto degli studenti.

L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da due docenti, uno studente, un genitore ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti designa i propri rappresentanti. I componenti dell'Organo di garanzia sono nominati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione successiva all'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, quando occorre, su designazione dei rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto. Ognuna delle tre componenti designa un membro supplente per i casi di incompatibilità. Perché siano valide le decisioni dell'organo di garanzia, alla seduta devono essere presenti tutti i suoi membri. L'Organo di garanzia rimane in carica fino alla perfetta composizione di quello destinato a succedergli ed esaurisce l'esame di tutte le questioni che gli sono state sottoposte.

L'Organo di garanzia decide dei ricorsi contro le sanzioni disciplinari ed è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e di altre norme disciplinari. In tale occasione può proporre modifiche ai Regolamenti dell'Istituto.

L'Organo di garanzia redige verbale delle proprie riunioni e pubblica all'albo dell'Istituto le decisioni che hanno valore dirimente in materia di Regolamenti.